



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO N. 9/2022

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato Luca Vecchiori instaurato ad esito del provvedimento di deferimento avanti a questo Tribunale, provvedimento n. 4/2022 del Procuratore federale in data 22 aprile 2022,

il Tribunale federale, nelle persone di

- Avv. Filippo Riccardo Maria Garbagnati Lo Iacono, Presidente;
- Avv. Valerio Carughi, Consigliere;
- Dott. Giorgio Pozzoli, Consigliere (est.),

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12 settembre 2022 ad esito della quale ha pronunciato il seguente

“DISPOSITIVO

- visti gli articoli 44 e 47 terzo comma codice della giustizia sportiva CONI;
- visto l'articolo 49 Regolamento di Giustizia federale;
- visti gli articoli 83 e 85 regolamento di Giustizia federale,

- a). proscioglie il tesserato Luca Vecchiori dall'addebito disciplinare contestato;
- b). si riserva di depositare le motivazioni nel termine di dieci giorni ai sensi dell'articolo 75 Regolamento di Giustizia.”,

in conformità all'articolo 75, quinto comma, regolamento di giustizia federale (di seguito anche denominato “Reg. Giust.”), deposita le seguenti

20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46
tel. 02/701631 - fax 02/70163525
www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150





MOTIVAZIONI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con provvedimento del Procuratore federale n. 4/2022 del 22/4/2022, corredato della documentazione raccolta nella fase di propria competenza ed inviato (Prot. n. 276 del 26/4/2022) al tesserato Luca Vecchiori ed alla società di appartenenza dello stesso, veniva deferito avanti a questo Tribunale il precitato tesserato Luca Vecchiori per aver violato l'articolo 1 Reg. Giust.

Il rilievo disciplinare, sollevato dalla Procura e scaturito dalla segnalazione della Segreteria generale FIM, giusta comunicazione protocollo 849 del 3/11/2021, portava quale presupposto fattuale la partecipazione del tesserato Vecchiori ad una competizione estera senza il nulla osta da parte della Federazione italiana.

Il fatto veniva configurato quale mancato rispetto dei provvedimenti degli Organi federali, con ciò violandosi l'articolo 1 Reg. Giust., con l'aggravante della recidiva di cui all'articolo 22 Reg. Giust.

Con provvedimento n. 3-2023 del 3/5/2022, comunicato alle parti in data 4/5/2022 (protocollo n. 293), questo Tribunale convocava avanti a sé la Procura federale, l'incolpato e la relativa associazione di appartenenza all'udienza del 30 maggio 2022, concedendo termine fino a tre giorni antecedenti la disposta udienza per il deposito di eventuali memorie in conformità all'articolo 69 Reg. Giust.

Con istanza del 24/5/2022, l'incolpato, tramite i costituiti difensori di fiducia, depositava istanza di differimento udienza.

Con provvedimento n. 3/2022 del 28/5/2022, comunicato alle parti (prot. n. 859 del 24/5/2022), questo Tribunale differiva l'udienza avanti a sé al 28/6/2022.

In data 27/6/2022 (protocollo n.971), la difesa dell'incolpato depositava memoria con allegati documenti.

In data 22/6/2022 il Procuratore federale comunicava la propria indisponibilità a partecipare alla disposta udienza, la quale veniva quindi rinviata al 13/7/2022.

In data 13/7/2022 il Presidente della società “Motonautica Boretto Po” significava la propria impossibilità a partecipare alla disposta udienza.

Ad esito dell’udienza, la Procura federale e la difesa insistevano per le conclusioni formulate nelle memorie; il Tribunale si riservava e -tenuto conto della delibera n.31 del 8/6/2022 del Presidente federale protocollo n. del 372 del 8/6/2022 portante la sospensione feriale dei termini dal 1. agosto al 31 agosto- con provvedimento n. 6/2022 del 13/7/2022 fissava udienza al 5/9/2022 per la lettura del dispositivo, udienza rinviata al 12/9/2022 per impossibilità di uno dei componenti del Tribunale a partecipare alla suddetta udienza.

All’udienza del 12/9/2022 il Tribunale pronunciava, dandone lettura alle parti, il sopra riportato dispositivo.

O

MOTIVI DELLA DECISIONE. Esposti sinteticamente i passaggi processuali nel capitolo che precede, questo Tribunale ritiene di accogliere parzialmente le eccezioni processuali sollevate dalla difesa dell’incolpato, eccezioni che comportano l’inammissibilità dell’istanza avente ad oggetto la sanzione disciplinare a carico del tesserato.

La motivazione impone di ripercorrere la tempistica dei passaggi processuali relativi alla fase in capo alla Procura federale.

- a) 3/11/2021: *notitia criminis*. La Segreteria generale segnalava alla Procura federale la partecipazione dell’atleta Vecchiori alla competizione svoltasi in Croazia nelle date 8-11 luglio 2021 (allegato 1 all’atto di deferimento).
- b) 21/3/2022: la Procura federale richiedeva alla Segreteria generale il verbale del consiglio federale del 29/6/2021 (allegato 2 fascicolo procura).
- c) 24/3/2022: con provvedimento n. 3/2022 la Procura federale significava al tesserato Vecchiori il proprio intendimento di procedere disciplinarmente nei suoi confronti ed assegnava 15 giorni per il deposito di memorie difensive (doc. 3 memoria difensiva Vecchiori).

d) 26/4/2022: con protocollo n. 276 veniva comunicato dall'ufficio della Procura all'incolpato l'atto di deferimento avanti a questo Tribunale n.4/2022 del 22/4/2022.

L'ordinamento federale detta termini precisi, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, i quali vengono di seguito elencati, con la sola indicazione degli elementi rilevanti ai fini della presente valutazione.

I). Il Procuratore federale deve immediatamente procedere all'iscrizione la notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene (art. 86 Reg. Giust.).

I). Dall'iscrizione di cui sopra, la Procura federale ha 60 giorni di tempo per concludere le indagini, salvo proroghe concesse dalla Procura Generale su istanza motivata, come previsto dall'art. 85 terzo comma Reg. Giust., coincidente con l'art. 47 terzo comma Codice di giustizia sportiva CONI (di seguito più brevemente denominato CGS).

II) Concluse le indagini, in via alternativa la Procura deve:

Ila) entro 10 giorni comunicare il proprio intendimento di procedere all'archiviazione (art. 85 quarto comma Reg. Giust. – art. 47 quarto comma CGS), oppure

Ilb) entro 20 giorni, informare l'incolpato dell'intendimento di procedere al deferimento con assegnazione di un termine per produrre memoria difensiva (art. 83 quarto comma Reg. Giust. – art. 44 quarto comma CGS).

III) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto Iib), il Procuratore deve comunicare all'incolpato l'atto di deferimento a giudizio (art. 83 quarto comma seconda parte Reg. Giust. – art. 44 quarto comma CGS).

Tenuto conto che la Procura non ha offerto a questo Tribunale la data dell'iscrizione nel Registro dei procedimenti disciplinari, si concorda con la difesa dell'incolpato nel ritenere coerente con l'espressione "immediatamente" di cui all'articolo 86 Reg. Giust. il periodo temporale di un giorno tra la *notitia criminis* e l'iscrizione della stessa nel registro, osservandosi comunque che anche un periodo di pochi giorni non possa essere ritenuto in contrasto con la norma.

Appare documentale che la segnalazione dell'infrazione sia pervenuta all'ufficio della Procura in data 3/11/2021, come indicato al precedente punto a). Si deve ritenere che la Procura, nel rispetto dell'art. 86 Reg. Giust., abbia iscritto la notizia dell'illecito sportivo nel Registro dei

procedimenti disciplinari in data 4/11/2021, di talché l'organo inquirente avrebbe dovuto terminare le proprie indagini al 3 gennaio 2022, raccogliendo tutti gli elementi documentali a supporto del proprio capo di imputazione.

Sul punto, il ritardo della Procura deve essere esaminato sotto due posizioni interpretative in ordine alla natura dei termini della durata delle indagini a cura del Procuratore federale, posizioni interpretative che portano tuttavia, nel caso *de quo*, allo stesso risultato concreto.

Costituisce principio sancito dalle Sezioni Unite del collegio di garanzia CONI (decisione n.17 Anno 2022 protocollo n.445/2022 del 15/12/2021 depositato in data 14/4/2022) la perentorietà di tutti i termini riferiti all'attività istruttoria dell'organo inquirente, con la conseguenza che la violazione di questi comportamenti la decadenza del Procuratore federale dall'azione disciplinare e la conseguente inammissibilità dell'atto di deferimento del tesserato avanti l'organo giudicante.

In applicazione dell'opinione delle citate Sezioni Unite, l'ufficio della Procura federale è decaduto dall'azione disciplinare nei confronti del tesserato Vecchiori per avere violato il termine delle indagini fissato dalla legge sportiva, dovendosi considerare perentorio il termine di sessanta giorni che intercorre tra l'iscrizione del fatto o dei documenti nel registro dei procedimenti e la conclusione delle indagini medesime, dovendosi quindi caducare l'intero procedimento.

La fattispecie concreta deve però essere valutata secondo il principio sostenuto da questo Tribunale in pronunce precedenti (sentenza Giudice Unico n. 89/2010 del 10/12/2010; sentenza Tribunale federale n. 2/2022 del 12/4/2022), principio -che qui si ribadisce- secondo cui la violazione, da parte della Procura federale, del termine di cui all'articolo 85 terzo comma Reg. Giust. (coincidente con l'art. 47 terzo comma CGS) comporti esclusivamente l'inammissibilità delle prove raccolte dopo lo spirare del detto termine e non comporti invece la decadenza del Procuratore federale dall'azione disciplinare, ciò basandosi sul dato letterale della norma, secondo cui, "*gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro dei procedimenti, nda) non possono essere utilizzati*".

La decadenza attiene quindi non all'azione disciplinare, bensì alla raccolta di ulteriori prove da parte dell'organo inquirente: le prove raccolte nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel

registro dei provvedimenti possono essere quindi considerate ammissibili quali elementi a sostegno della formulazione del capo di imputazione da parte della Procura.

L'elemento che dimostra la possibilità per la Procura federale di raccogliere prove ammissibili per la fase decisoria anche dopo lo spirare del termine di sessanta giorni -costituendo quindi eccezione al dettato normativo appena esposto- si rileva allo stesso articolo 85 terzo comma, ultimo periodo Reg. Giust. (coincidente con l'articolo 47 terzo comma CGS), secondo cui *"possono essere sempre (quindi anche oltre il termine, nda) utilizzati gli atti ed i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura delle Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato"*.

L'ordinamento federale prevede quindi un contemperamento di interessi tra accusa e difesa: se da un lato la norma assegna un termine preciso all'organo inquirente per la conclusione delle indagini al fine di impedire ricerche a tempo indeterminato da parte dell'organo inquirente che assumano caratteri vessatori nei confronti del soggetto indagato, dall'altro la sussistenza di elementi avente valore probatorio privilegiato quali atti e documenti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria prevalgono sul diritto alla difesa, diritto tutelato a livello federale con la previsione dei termini. La *ratio* dell'eccezione si rileva sulla già garantita tutela della difesa dell'incolpato (o imputato) nell'ambito della giustizia ordinaria.

Dunque, se il Procuratore federale avesse raccolto successivamente alla scadenza della conclusione delle indagini elementi di prova provenienti da un'autorità giudiziaria, il medesimo organo inquirente non sarebbe potuto incorrere in decadenza.

In conclusione sul punto, si osserva che la delibera del Consiglio federale del 29/6/2021 è stata richiesta ed assunta nel fascicolo della Procura in data 21/3/2022 [punto b) della cronologia sopra esposta]: la prova del provvedimento federale violato è inammissibile per violazione dell'art. 85 terzo comma Reg. Giust. (coincidente con l'art. 47 terzo comma CGS) in quanto è stata assunta dopo la scadenza del termine delle indagini.

Manca quindi agli atti la prova di uno degli elementi di fatto (la delibera violata) che fondano la richiesta di deferimento e ciò solo sarebbe sufficiente per rigettare la richiesta sanzionatoria nel merito.

OO

È opinione di questo Tribunale che l'organo inquirente sia invece decaduto dall'azione disciplinare per violazione dell'articolo 83 quarto comma Reg. Giust. (coincidente con l'art. 44 terzo comma CGS), in quanto l'intendimento di deferimento è stato inviato al tesserato ben oltre i venti giorni dal termine (*rectius* quello che sarebbe dovuto essere il termine) delle conclusioni delle indagini (4/1/2022): l'organo inquirente avrebbe quindi dovuto comunicare l'intendimento di deferimento entro il 24/1/2022, essendo invece stato inviato al tesserato in data 24/3/2022 [punto c) della cronologia sopra esposta].

Sul punto, la fattispecie concreta in esame da parte di questo Tribunale coincide esattamente col caso al vaglio delle citate Sezioni Unite: a seguito della conclusione delle indagini, la procura federale ha inviato ben oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma (sopra indicato punto IIB) l'avviso di conclusione delle stesse e dell'intendimento di deferimento.

Anche questo Tribunale, in linea con la Suprema Corte Sportiva, ritiene perentorio il termine in esame, in quanto non può essere negato all'incolpato il diritto di difesa consistente nella possibilità di raccogliere in un tempo contenuto elementi di prova contraria alle contestazioni, elementi che potrebbero disperdersi qualora l'incolpato venisse a conoscenza della ricostruzione probatoria dell'organo inquirente -basata su elementi per così dire "fotografati" nel corso delle indagini- molto tempo dopo l'assunzione degli elementi di prova da parte della Procura.

L'ufficio della Procura federale è incorso quindi nella decadenza dall'azione disciplinare per la violazione dell'articolo 83 quarto comma Reg. Giust. e dell'articolo 44 quarto comma CGS e vengono quindi caducate tutte le fasi istruttorie successive all'avviso di intendimento di deferimento, ivi compreso anche l'atto di deferimento medesimo, con conseguente proscioglimento dell'incolpato Vecchiori e dell'associazione di appartenenza dalle contestazioni disciplinari formulate dalla Procura.

OOO

Da ultimo, si rigetta l'eccezione della difesa dell'incolpato in ordine alle notifiche per i seguenti motivi.

L'avviso di intendimento è stato inviato per PEC dalla segreteria della Procura alla società, in adempimento dell'articolo 49 secondo comma Reg. Giust.: la norma pone in capo alle società di appartenenza un obbligo, sanzionato in caso di inadempimento con la revoca dell'affiliazione, di comunicazione al tesserato, con ciò individuandosi l'associazione affiliata quale centro di imputazione delle notifiche da parte degli organi federali nei confronti dei singoli tesserati.

Risulta poi documentale (doc. 1 all'istanza di differimento udienza Vecchiori 24/5/2022) che la società Motonautica Boretto Po abbia ricevuto in data 4/5/2022 l'avviso di fissazione dell'udienza avanti a questo Tribunale.

Sul punto, anche il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato correttamente inviato alla società, anche se per mail ordinaria, ciò in conformità all'articolo 49 secondo comma ultimo periodo, secondo il quale *“in ogni caso, la prima comunicazione (di atti di avvio dei procedimenti disciplinari, nda) può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.”*. La comunicazione dell'inizio del procedimento disciplinare è stata quindi correttamente effettuata: il destinatario è stato raggiunto ed il mezzo ha raggiunto lo scopo.

In seguito, si aggiunge che non vi sono norme che prevedano un obbligo da parte degli organi di giustizia federale in ordine alle comunicazioni all'incolpato, a meno che questi non comunichi il proprio indirizzo PEC per le notifiche (art. 49 terzo comma Reg. Giust.). È quindi onere dell'incolpato, o in proprio o a mezzo dei suoi difensori, comunicare l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni, circostanza che è avvenuta con la costituzione dell'incolpato nel presente procedimento tramite i legali di fiducia con l'istanza di differimento del 24/5/2022.

È lo stesso articolo 49, terzo comma ultimo periodo Reg. Giust., a prevedere la modalità di comunicazione avente efficacia legale da parte dell'organo di giustizia in caso di mancata comunicazione, da parte del tesserato, dell'indirizzo PEC: il deposito presso la segreteria dell'organo emittente. Ciò rende superflua ogni comunicazione via mail non richiesta da alcuna norma ed inviata al tesserato Vecchiori *ad abundantiam* dalla Segreteria federale fino alla costituzione in causa del tesserato, con la relativa comunicazione della PEC, tramite i difensori.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento all'incoltato presso l'eletto domicilio, associazione Motonautica Boretto Po ed alla Procura federale, nonché di procedere alle pubblicazioni di cui all'articolo 49 Reg. Giust.

Milano, 21 settembre 2022.

Avv. Filippo Riccardo Maria Garbagnati Lo Iacono (presidente)



Avv. Valerio Carughi (consigliere)



Dott. Giorgio Pozzoli (consigliere est.)

